

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

XI LEGISLATURA

**PROVVEDIMENTO** del Segretario generale dell'Assemblea legislativa

N. 55 DEL 20 MAGGIO 2020

OGGETTO: Proroga del lavoro agile in forma semplificata e promozione di altre

misure, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

**Vista** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa);

**Vista** la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173);

**Richiamata** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 28 novembre 2018 (Disciplina del lavoro agile per il personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Definizione del Piano per l'utilizzo del lavoro agile e avvio della sperimentazione);

**Richiamato** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i relativi decreti attuativi;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 87 che dispone, tra l'altro, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81", specificando che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), "le ammini-



strazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva" e che "esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio":

Richiamata la circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa), che precisa che "in un contesto caratterizzato dai descritti elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto del descritto ruolo preminente del lavoro agile, rientra nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore" e, pertanto, "si ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all'istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività";

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**Richiamati** il "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato da Governo e Parti sociali in data 3 aprile 2020, e il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato in data 24 aprile 2020;

**Preso atto** degli esiti del confronto del 28 aprile 2020 tra Amministrazione e organizzazioni sindacali in merito ai contenuti del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici;

**Richiamata** la direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cosiddetto "Decreto Rilancio", e in particolare l'articolo 263, che dispone che "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali", specificando che le stesse "si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità" e precisando, al comma 3, che "l'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza



epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**Visto** il provvedimento del Segretario generale n. 53 del 29 aprile 2020 (Proroga del lavoro agile in forma semplificata, autorizzato con provvedimenti del Segretario generale n. 35, n. 36 e n. 46 del 2020, e promozione di altre misure, in attuazione delle disposizioni normative vigenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), con il quale è stata prorogata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata dei dipendenti dell'Assemblea legislativa fino al 17 maggio 2020 ed è stata promossa la fruizione di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

**Visto** il provvedimento del Segretario generale n. 37 del 16 marzo 2020 (Individuazione delle "attività indifferibili da svolgere in presenza", ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 47 del 16 marzo 2020), con il quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, integrate con provvedimento n. 46 del 2 aprile 2020, sulla base del quale è stata inclusa l'attività di "assistenza alle riunioni degli organi interni all'Assemblea legislativa", anche attraverso turnazioni e/o richiesta di prestare servizio presso la sede istituzionale nei casi in cui la presenza sia ritenuta necessaria;

**Ritenuto**, anche in virtù dell'ormai avvenuta ripresa dell'attività istituzionale preso la sede di lavoro, che tutte le attività indifferibili da svolgere in presenza richiedono una maggiore presenza nella sede di lavoro dei dipendenti, rispetto a quanto avvenuto fino alla metà del mese corrente, tale da non poter ritenere più sostenibile la esigua turnazione sin qui attuata;

Ritenuto, inoltre, di adeguare, anche sulla base dell'articolo 263 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici, prorogando l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l'Assemblea legislativa di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, oltre la data del 17 maggio 2020 e fino a nuove determinazioni in merito, assicurando un progressivo rientro turnato in sede dei dipendenti, finalizzato a garantire una corretta ed efficiente continuità dell'azione amministrativa, definendo l'utilizzo delle ferie pregresse e promuovendo l'utilizzo di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali al momento di autorizzare nuovi periodi di lavoro agile;

**Ritenuto** di dare mandato ai dirigenti di adottare una programmazione periodica delle attività dei dipendenti del proprio Servizio, dalla data di adozione del presente atto e fino a nuove determinazioni in merito, avendo cura di:

- prorogare o autorizzare lo svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, senza necessità di istanza da parte dei dipendenti;
- prevedere un progressivo rientro turnato dei dipendenti in sede, in considerazione dell'organizzazione del rispettivo Servizio, al fine di assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività indifferibili e dei servizi dell'Assemblea legislativa;
- definire l'utilizzo delle ferie pregresse e promuovere l'utilizzo di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, al momento di autorizzare nuovi periodi di lavoro agile;
- comunicare tempestivamente ai dipendenti del proprio Servizio la programmazione delle attività stabilita e trasmetterne copia all'ufficio preposto alla gestione del personale;



**Precisato** che qualora il dipendente, da programmazione, debba effettuare la propria prestazione lavorativa in sede, è tenuto a rispettare l'orario di servizio ordinariamente previsto, ferme restando le fasce di flessibilità consentite e la possibilità di utilizzo di altri istituti orari contrattualmente previsti e che, nelle giornate programmate di lavoro agile, qualora per ragioni lavorative, acceda temporaneamente alla sede di lavoro, la prestazione lavorativa in presenza non è computata ai fini dell'orario;

**Ritenuto** che ciascun dirigente possa comunque chiedere ai dipendenti che assistono gli organi interni dell'Assemblea legislativa, o la cui attività è funzionale allo svolgimento delle sedute, la presenza presso la sede di lavoro nei giorni nei quali si svolgono le riunioni di detti organi;

## **DETERMINA**

- 1. di prorogare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l'Assemblea legislativa di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, oltre la data del 17 maggio 2020 e fino a nuove determinazioni in merito, assicurando, anche sulla base dell'articolo 263 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, un progressivo rientro turnato in sede dei dipendenti, finalizzato a garantire una corretta ed efficiente continuità dell'azione amministrativa, definendo l'utilizzo delle ferie pregresse e promuovendo l'utilizzo di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali al momento di autorizzare nuovi periodi di lavoro agile;
- 2. di dare mandato ai dirigenti di adottare una programmazione periodica delle attività dei dipendenti del proprio Servizio, dalla data di adozione del presente atto e fino a nuove determinazioni in merito, avendo cura di:
- prorogare o autorizzare lo svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, senza necessità di istanza da parte dei dipendenti;
- prevedere un progressivo rientro turnato dei dipendenti in sede, in considerazione dell'organizzazione del rispettivo Servizio, al fine di assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività indifferibili e dei servizi dell'Assemblea legislativa;
- definire l'utilizzo delle ferie pregresse e promuovere l'utilizzo di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, al momento di autorizzare nuovi periodi di lavoro agile;
- comunicare tempestivamente ai dipendenti del proprio Servizio la programmazione delle attività stabilita e trasmetterne copia all'ufficio preposto alla gestione del personale;
- 3. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, a cura del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, e di darne immediata comunicazione ai dipendenti;
- 4. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.



## VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018.

Perugia, 20 maggio 2020

Il Segretario generale Juri Rosi (firma apposta digitalmente)